

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI - ATTUAZIONE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL 28/10/04

In attuazione dell'Accordo siglato in Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004, in coerenza a quanto già definito con DDG n° 5678 del 23/05/2006 in materia di certificazioni finali e nella prospettiva di una organica definizione del sistema regionale di certificazione, si provvede all'emanazione di prime disposizioni, finalizzate a dare piena attuazione al diritto della persona al riconoscimento delle proprie acquisizioni ed al passaggio tra i diversi sistemi dell'Istruzione e dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Le disposizioni in oggetto sono riferite all'ambito dei *percorsi formali sperimentali* di Istruzione e Formazione Professionale in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione di cui all'Accordo Quadro del 19 giugno 2003.

Certificazione intermedia delle competenze

In caso di interruzione del percorso ed in esito a qualsiasi segmento di formazione realizzato, ogni allievo ha diritto ad una certificazione delle competenze acquisite.

Le certificazioni attestano le competenze acquisite, in riferimento al *profilo formativo e professionale* del percorso di riferimento ed al raggiungimento degli *standard formativi minimi*, relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico professionali di cui, rispettivamente, agli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 dicembre 2006.

La certificazione avviene:

- su *richiesta degli interessati*;
- tramite rilascio di specifico *Attestato*, secondo il *format del modello B dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

La compilazione del modello deve essere congrua a quanto previsto dalla specifica *Legenda* e dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 dicembre 2006.

Soggetti abilitati

In prima applicazione e nell'ambito della definizione del sistema regionale di certificazione, l'attuazione del processo di certificazione è attribuita alle **Istituzioni Formative** titolari dei percorsi formativi di cui alla sperimentazione ex Accordo 19 giugno 2003, relativamente agli alunni ad essi iscritti. A tal fine le Istituzioni Formative devono essere in possesso degli ulteriori specifici *requisiti professionali* di cui al punto successivo, aggiuntivi rispetto a quelli attualmente previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento.

Requisiti minimi professionali

Le istituzioni formative ed i soggetti accreditati gestiscono il processo, attraverso la funzione di un **"responsabile della certificazione delle competenze"**.

Il responsabile è individuato da parte dell'Istituzione Formativa ed è garante del presidio dei diversi aspetti, sia di carattere *procedurale-organizzativo* e *valutativo*, sia relativi agli *standard professionali*; a tal fine può ricorrere all'apporto di **esperti** sia interni che esterni, in possesso di specifiche competenze.

Il Responsabile è abilitato allo svolgimento della propria funzione in base al possesso dei seguenti *requisiti*, relativamente a *titoli ed esperienza lavorativa*:

- diploma di laurea specialistica in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea e specifica formazione di almeno 160 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo della valutazione e della formazione;
- titolo di istruzione secondaria superiore e specifica formazione di almeno 320 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 6 anni nel campo della valutazione e della formazione.

Gli esperti posseggono competenze riferibili:

- a figure ed aree professionali, maturate di norma nel sistema del lavoro e delle professioni;
- a processi formativi e valutativi, maturate di norma nell'ambito del sistema formativo.

Publicizzazione

Le Istituzioni provvedono alla *registrazione ed archiviazione* delle certificazioni rilasciate, nonché alla loro valorizzazione su *Borsa Lavoro Lombardia*, al fine di permettere la reperibilità e la riproducibilità delle informazioni da parte del cittadino nel suo percorso professionale e di formazione lungo l'arco della vita, e per il loro utilizzo sul Libretto formativo di cui al DLgs n. 276/03.

Riconoscimento dei crediti formativi

Le conoscenze, abilità e competenze acquisite nell'ambito dell'Istruzione costituiscono crediti per la prosecuzione del percorso formativo nell'ambito della Istruzione e Formazione Professionale. In caso di passaggio dai percorsi dell'istruzione ai percorsi della istruzione e formazione professionale regionale, sulla base delle evidenze certificative e della documentazione prodotte dalle Istituzioni scolastiche, le Istituzioni formative in possesso dei requisiti successivamente specificati procedono al riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo richiesto dall'allievo.

Commissione

Il riconoscimento viene operato da apposite *Commissioni* costituite presso le *singole istituzioni formative accreditate* interessate o *reti* delle medesime istituzioni, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia richiesto, su domanda dei soggetti interessati.

Requisiti minimi

Le Commissioni devono garantire quali *requisiti minimi di processo e professionali* la funzione del *responsabile del riconoscimento* e dell'*esperto di processi formativi e valutativi*. Esse vengono designate dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dell'équipe dei docenti, sia di esperti esterni del mondo del lavoro e della istruzione .

Rilascio dell'Attestato

Le Commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, riconoscono i crediti formativi ed individuano l'annualità di inserimento, le riduzioni di percorso, le eventuali misure integrative e di accompagnamento.

Le Commissioni danno evidenza di tali elementi che consentono la tracciabilità del processo, rilasciando apposito *Attestato*, secondo il format del Modello C *dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

Nell'ambito del diritto-dovere, in nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica o di diploma.

Ambito di validità

Il riconoscimento del credito operato dalla Commissione attraverso il modello C, possiede un carattere vincolante per tutte le Istituzioni Formative, relativamente alla determinazione dell'anno di inserimento per i medesimi *indirizzi e qualifiche/diplomi*.

Intese e criteri condivisi

Ai fini del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione a quelli dell'istruzione e formazione professionale, le istituzioni formative possono determinare con le istituzioni scolastiche, attraverso apposite *intese*, i *criteri* e le *modalità* per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema.

Allo scopo di facilitare l'assunzione di criteri comuni, tali Istituzioni potranno riferirsi a quanto definito dalla Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico della sperimentazione, relativamente all'individuazione di ambiti di equivalenza tra i percorsi, in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo Territoriale RL –USR del 22 marzo 2006.